Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 17 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. 1418.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

N. 1418. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. 1419.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Maria Casati Brioschi De Buzzacarini », di Milano.

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Maria Casati Brioschi De Buzzacarini » di Milano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 536.

Approvazione dello statuto dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616;

Viste le deliberazioni del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura in data 20 ottobre 1959 e 8 febbraio 1960;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 616, è approvato lo statuto dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.), nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 41. — VILLA

Statuto dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.)

Art. 1.

Costituzione, denominazione, scopo dell'Istituto

E' costituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.).

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha lo scopo di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale e di promuovere ed incrementare lo studio dei problemi relativi alla congiuntura economica nazionale.

Art. 2.

Fondi di dotazione

Il Fondo di dotazione dell'Istituto è costituito da un capitale di lire 20.090.000 (venti milioni novantamila).

Art. 3.

Mezzi per il conseguimento degli scopi dell'Istituto

Al conseguimento degli scopi indicati nell'art. 1 l'Istituto provvede:

con il reddito di beni costituenti il proprio patrimonio;

con i contributi dello Stato, di persone fisiche e di enti pubblici e privati;

con contributi di Governi, persone fisiche ed enti esteri.

Art. 4.

Organi dell'Istituto

Organi dell'Istituto sono:

il Consiglio generale;

il presidente dell'Istituto;

la Giunta esecutiva;

il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Consiglio generale

Il Consiglio generale è presieduto, di diritto, dal Ministro per il bilancio, che, in caso di assenza od impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal presidente dell'Istituto.

Il Consiglio generale è composto di un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 30; di esso fanno parte di diritto i soci fondatori dell'Istituto, intervenuti nell'atto di costituzione.

Nella prima attuazione del presente statuto il Consiglio generale è integrato con decreto del Ministro per il bilancio su designazione dei soci fondatori. Successivamente il Consiglio si rinnova per un terzo dei suoi membri alla scadenza di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1960, mediante sorteggio, dal quale sono esclusi i soci fondatori, il presidente ed i vice presidenti. La sostituzione dei componenti sorteggiati ha luogo con decreto del Ministro per il bilancio, su designazione dei membri rimanenti, a maggioranza di voti. I membri sorteggiati possono essere confermati.

In caso di vacanze durante il triennio, l'integrazione ha luogo con decreto del Ministro per il bilancio, su designazione del Consiglio generale.

Art. 6.

Attribuzioni del Consiglio generale

Oltre alle attribuzioni previste dagli articoli 5 e 11 spetta al Consiglio generale:

1) nominare, fra i propri membri, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti;

2) stabilire le linee direttive per il perseguimento degli scopi dell'Istituto;

3) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

4) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

5) deliberare sugli eventuali investimenti immobiliari;

6) stabilire la dotazione organica ed il rapporto di impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto;

7) emanare le norme per l'organizzazione interna dell'Istituto ed il regolamento del personale;

8) deliberare sulle altre questioni che gli vengono sottoposte.

Art. 7.

Riunioni del Consiglio generale - Votazioni

Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno, su invito del Ministro per il bilancio, nella sua qualità di presidente del Consiglio stesso.

Esso può essere, inoltre, convocato in riunione straordinaria quando il Ministro per il bilancio, presidente del Consiglio generale od il presidente dell'Istituto lo ritengano opportuno o quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata, un numero di consiglieri pari ad un terzo di quelli in carica od il Collegio dei revisori.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. La seconda convocazione, da fissare entro tre giorni dalla prima, è invece valida, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nel caso di parità prevale il voto del Ministro per il bilancio presidente del Consiglio generale.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo.

Art. 8.

Presidente - Vice presidenti

L'Istituto è retto e rappresentato dal presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma primo, n. 1).

In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Istituto è sostituito dal vice presidente più anziano di età.

Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il presidente, sentita la Giunta esecutiva, può delegare permanentemente o temporaneamente alcune delle proprie attribuzioni ad uno o ad entrambi i vice presidenti.

Art. 9.

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è presieduta dal presidente dell'Istituto ed è composta da due vice presidenti, da cinque membri scelti dal presidente fra i componenti il Consiglio generale e dal direttore dell'Istituto.

La Giunta esecutiva dura in carica tre anni e può essere confermata.

La Giunta esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocata dal presidente dell'Istituto ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Art. 10.

Attribuzioni della Giunta esecutiva

Spetta alla Giunta esecutiva:

1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

2) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti, contributi e simili;

3) assumere obbligazioni ed impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione;

4) deliberare sulle eventuali operazioni finanziarie necessarie od utili per il conseguimento degli scopi dell'Istituto;

5) approvare i programmi di lavoro scientifico;

6) nominare il direttore dell'Istituto;

7) assumere e revocare il personale;

8) regolare i rapporti di consulenza per specifici lavori, determinandone le retribuzioni;

9) deliberare su tutte le altre questioni che non siano di competenza del Consiglio generale o che il presidente dell'Istituto le sottoponga.

In via di urgenza il presidente può adottare le delibere di competenza della Giunta esecutiva, di cui ai numeri 2), 4), 5), 7) e 8) riferendone alla prima seduta successiva.

Art. 11.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio generale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Esso è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente è scelto dallo stesso Collegio fra i propri membri effettivi.

Il Collegio dei revisori assiste alle riunioni del Consiglio generale ed il presidente del Collegio stesso od un revisore da lui designato a quelle della Giunta esecutiva. Il Collegio esercita tutte le funzioni previste per i sindaci delle società per azioni dal Codice civile in quanto compatibili con le norme relative all'ordinamento dell'Ente.

Art. 12.

Direttore

Spetta al direttore dell'Istituto di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio generale, del presidente dell'Isti-

tuto e della Giunta esecutiva, nonchè di compiere tutti gli atti di amministrazione, che non rientrano nella competenza dei predetti organi.

Art. 13.

Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio, nell'attesa dell'approvazione e considerato la necessità di provvedere per il raggiungimento dei fini dell'Istituto nel periodo fino a quando non entreranno in vigore le nuove norme statutarie, con odierna deliberazione presa all'unanimità delega al presidente dell'Istituto tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'art. 7 e numeri 1), 2) dell'art. 10 dello statuto attualmente in vigore.

Il Ministro: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 537.

Inclusione dell'abitato di Case Bucci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice (Rieti) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 167, emesso nell'adunanza del 12 gennaio 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Case Bucci di Cornillo Vecchio, in comune di Amatrice, in provincia di Rieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1960.

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1960, delle quote di proventi erariali di cui all'articolo 60 dello Statuto speciale della stessa Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1960, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E', altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 70 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 42,8 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1960 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1960 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339. — MASSIMO

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1960.

Incarico al Laboratorio chimico merceologico di Trieste della vigilanza per la repressione delle frodi sulle sostanze ed i prodotti agrari nelle provincie di Trieste, Udine e Gorizia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1953, al registro n. 17, foglio n. 309, col quale venivano apportate modi-

ficazioni alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Ritenuta la opportunità di revocare le designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza nelle province di Udine, Gorizia e Belluno e di affidare l'incarico della vigilanza in dette Province alla Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano;

Ritenuta la opportunità di affidare al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari nelle province di Trieste, Udine e Gorizia in qualità di Istituto collaboratore della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano;

Decreta:

E' revocato l'incarico della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, alla Stazione sperimentale agraria di Udine per le province di Udine e di Belluno e alla Stazione chimico agraria sperimentale di Gorizia per la provincia di Gorizia.

La Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano è delegata del servizio di vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nelle province di Trieste, Udine, Gorizia e Belluno, con la collaborazione del Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Trieste, Udine e Gorizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960
Registro n. 6, foglio n. 136. — PALADINI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1960.

Sostituzione di un componente il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1956, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 2020/B/4 del 6 aprile 1960, con la quale la Federazione nazionale della stampa italiana designa il dott. Cristiano Focarile quale membro del Collegio dei sindaci dell'Istituto di cui trattasi in rappresentanza dei giornalisti professionisti a seguito del decesso del sindaco dott. Umberto Gallimberti;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'organo predetto;

Decreta:

Il dott. Cristiano Focarile è nominato membro del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » quale designato della Federazione nazionale della stampa italiana in sostituzione del dott. Umberto Gallimberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1960.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, col quale è stato delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como e del Brembo e del Serio, come è indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che, giusta la cennata corografia risulta incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero del lago di Como, del Brembo e del Serio il territorio del comune di Varenna (Como) con il territorio della frazione di Perledo (Como), che con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 469, è stata staccata dal comune di Varenna e ricostituita in Comune autonomo;

Che il territorio del nuovo comune di Perledo ricade anch'esso in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio e che è opportuno integrare, con l'indicazione di tale Comune, la lettera *A*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Como compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano anzidetto, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2, lettera *A*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7068 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Perledo (Como) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como, del Brembo e del Serio, ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

(3741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 858 del 10 giugno 1960. Prezzo di conferimento del grano nazionale di produzione 1960

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 858 del 10 giugno 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DI CONFERIMENTO DEL GRANO NAZIONALE DI PRODUZIONE 1960

I prezzi al quintale da corrispondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano di raccolto 1960 vengono stabiliti nella seguente misura:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto . L. 200

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto, ed Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania . L. 5.450

c) Italia insulare, Calabria e Lucania . L. 6.700

Grano duro:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto L. 8.050

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto, ed Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania . L. 8,300

c) Italia insulare, Calabria e Lucania . L. 8.550

Grani duri Marzuoli (Timilie, Neri di Sicilia) e Grifoni:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto L. 7.350

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, provincia di Ascoli Piceno, limitatamente ai Comuni di cui al decreto presidenziale del 3 marzo 1951, n. 747, costituenti il comprensorio del bacino del Tronto, ed Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania . L. 7.600

c) Italia insulare, Calabria e Lucania . L. 7.850

I prezzi su indicati sono riferiti alle caratteristiche del prodotto ed alle modalità di consegna contemplate, per ogni tipo, dal provvedimento prezzi n. 326 del 30 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1952.

Restano altresì in vigore le altre disposizioni contenute nello stesso provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952 con la seguente variante agli « *Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi* » lettera *c*):

c) 0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

La efficacia del provvedimento n. 856 del 3 giugno 1960 relativo a « variazioni nella tabella di valutazione del grano duro », nei riguardi sia del prezzo del grano conferito allo ammasso, sia del prezzo di cessione del grano della gestione statale alla industria molitoria, è limitata alla campagna di ammasso 1959-1960.

(3850)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 369, il comune di Lavello (Potenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3749)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 298, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3750)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 375, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3751)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 376, il comune di Altissimo (Vicenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3752)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 319, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3753)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 303, il comune di Tavoleto (Pesaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3754)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 286, il comune di Talamello (Pesaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3755)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 302, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3756)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 380, il comune di Lamporecchio (Pistoia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3757)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 297, il comune di Rutino (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3758)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 374, il comune di Minori (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3759)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 373, il comune di Alfano (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3760)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 296, il comune di Rocca di Cave (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.220.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3761)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 372, il comune di Calto (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3762)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 318, il comune di Nemi (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.140.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3763)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 290, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Astrofisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Astrofisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3848)

Vacanza delle cattedre di « Diritto processuale civile », « Procedura penale » e « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Genova, sono vacanti le cattedre di « Diritto processuale civile », « Procedura penale » e « Storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3878)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Giorgio Mononi, nato a Venezia il 22 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 15 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(3448)

Diffida per smarrimento di diploma in farmacia

Il sig. Giuseppe Merlo, nato a Genova il 20 settembre 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia conseguito presso l'Università di Genova l'8 novembre 1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(3213)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1960, bilancio Trasporti (Ispettorato generale M.C.T.C.), registro n. 79, foglio n. 37, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato parzialmente accolto — per quanto attinente la legittimazione alla ditta Fabbri ad effettuare le corse in partenza da Osimo alle ore 7 e da Castelfidardo alle ore 18,15 — il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 10 novembre 1957 della ditta Guido Reni avverso il provvedimento compartimentale 22 giugno 1957, n. 16883/7718, con il quale si autorizzava la ditta Vincenzo Fabbri ad intensificare con tre coppie di corse giornaliere il programma di esercizio dell'autolinea Castelfidardo-Osimo.

(3622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 15 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,75	620,87	620,90	620,75	620,63	620,89	620,62	620,65	620,85
$ Can.	—	630,75	630,50	630,375	630,10	631,50	630,20	631,60	631,50	631 —
Fr. Sv.	—	143,91	143,95	143,9525	143,95	143,90	143,97	143,85	143,89	143,92
Kr. D.	—	89,94	90 —	89,97	89,95	89,89	89,98	89,90	89,89	89,90
Kr. N.	—	86,93	86,95	86,95	86,95	86,91	86,975	86,95	86,92	86,95
Kr. Sv.	—	120,30	120,37	120,32	120,25	120,28	120,32	120,30	120,28	120,30
Fol.	—	164,66	164,70	164,70	164,60	164,63	164,68	164,60	164,63	164,65
Fr. B.	—	12,45	12,4475	12,45	12,4425	12,44	12,44875	12,45	12,44	12,445
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,70	126,70	126,715	126,60	126,67	126,695	126,65	126,67	126,65
Lst.	—	1739,80	1740,05	1740,45	1740,10	1738,32	1740,625	1738,50	1738,45	1739,75
Dm. occ.	—	148,87	148,90	148,91	148,87	148,84	148,89	148,85	148,85	148,88
Scell. Austr.	—	23,95	23,91	23,91875	23,90	23,91	23,92125	23,90	23,91	23,91

Media dei titoli del 15 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	82,15
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 5 % 1935	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,50
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,895
1 Dollaro canadese	630,287
1 Franco svizzero	143,961
1 Corona danese	89,975
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,69
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,705
1 Lira sterlina	1740,537
1 Marco germanico	148,90
1 Scellino austriaco	23,92

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Pavlin Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda, è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Pavlin Luigi, nato a Gorizia addì 14 gennaio 1925, residente a Gorizia, viale XX Settembre, 6, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pavlin in Paulin.

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Simcic Elena, nata a Bardonecchia il 19 giugno 1931 ed al figlio Pavlin Egon, nato a Roma l'11 marzo 1957.

Gorizia, addì 7 giugno 1960

Il prefetto: NITRI

(3745)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Ziani Ludmilla in Princic, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome — ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 27 maggio 1931, n. 45/77/Div. 1ª — nella forma originaria e precisamente da Ziani a Cijan;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio n. 45/77/Divisione 1ª del 27 maggio 1931, nel senso che il cognome della signora Ziani Ludmilla in Princic, nata a Savogna d'Isonzo il 6 agosto 1913 e residente a Savogna d'Isonzo, via S. Slataper, 4, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cijan.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 6 giugno 1960

Il prefetto: NITRI

(3697)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 86 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 2 ottobre 1959 parzialmente modificativo dell'art. 35 del contratto collettivo di lavoro 24 ottobre 1958 per i lavoratori di aziende elettriche private.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 24 ottobre 1958 per i lavoratori di aziende elettriche private.

3. — Accordo 24 ottobre 1958 che determina i valori della somma «una tantum» da corrispondere ai lavoratori dipendenti da aziende elettriche private regolati dal contratto collettivo di lavoro del 24 ottobre 1958.

4. — Contratto collettivo di lavoro del 15 giugno 1953 per i lavoratori di aziende elettriche italiane.

5. — Verbale di accordo 28 maggio 1953 sui licenziamenti individuali per i lavoratori di aziende elettriche private.

6. — Verbale di accordo del 27 agosto 1952 integrativo e modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1948 per i lavoratori dipendenti da aziende elettriche italiane.

7. — Contratto collettivo di lavoro del 5 febbraio 1949 sul «trattamento di fine lavoro» integrativo del contratto collettivo di lavoro 31 gennaio 1948, per i lavoratori di aziende elettriche italiane.

8. — Contratto collettivo di lavoro 31 gennaio 1948 per i lavoratori di aziende elettriche italiane.

9. — Contratto collettivo di lavoro del 4 febbraio 1946 per gli impiegati e gli operai delle maggiori aziende elettriche italiane.

10. — Contratto collettivo di lavoro del 10 aprile 1957 da valere per i lavoratori delle imprese elettriche minori aderenti alla associazione imprese elettriche del Piemonte «A.I.E.P.».

11. — Contratto collettivo di lavoro del 18 dicembre 1957 per il personale operaio dipendente dalle aziende elettriche minori associate alla «A.L.I.E.».

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3711)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 88 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 21 aprile 1959 per la concessione di una indennità aggiuntiva di anzianità al personale dipendente dagli Enti di bonifica di cui all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951.

2. — Accordo del 3 aprile 1959 relativo alla rivalutazione delle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951.

3. — Accordo 3 aprile 1959 per la formazione delle tabelle organiche per il personale degli Enti di bonifica di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951.

4. — Accordo 13 febbraio 1958 relativo al conglobamento per il personale dipendente dai Consorzi, contemplato nel contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951, compresi i dirigenti.

5. — Accordo 20 gennaio 1956 relativo all'aumento salariale del 15 % al personale dipendente dagli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici, di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti.

6. — Accordo 2 dicembre 1954 modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951 per il personale dipendente dagli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici, di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamento.

7. — Accordo 15 giugno 1954 relativo all'aumento salariale del 10 % al personale dipendente dagli Enti di bonifica.

8. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951 per il personale degli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici, di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3712)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 85 degli Accordi e contratti collettivi nazionali contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 luglio 1958 per gli addetti all'industria chimica nelle aziende del gruppo E.N.I.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3713)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo di lavoro del 17 febbraio 1949 per le maestranze dipendenti dalle industrie delle occhialerie della provincia di Torino.

2. — Accordo del 15 gennaio 1949 per l'istituzione di mense aziendali o la corresponsione di una indennità sostitutiva nelle aziende dell'abbigliamento della provincia di Torino.

3. — Accordo del 5 gennaio 1959 estensivo alla C.I.S.N.A.L. del «Contratto di lavoro del 17 febbraio 1949 per le maestranze dipendenti dalle industrie delle occhialerie» della provincia di Torino.

4. — Accordo 26 ottobre 1954 per il conglobamento delle retribuzioni nel settore delle occhialerie della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 28 maggio 1955 per i salariati fissi e garzoni di campagna, in vigore dal 29 settembre 1954 per i margari e dall'11 novembre 1954 per tutti gli altri della provincia di Torino.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 18 giugno 1952 per i braccianti avventizi della provincia di Torino.

3. — Accordo del 9 ottobre 1957 per i salariati fissi e garzoni di campagna della provincia di Torino.

4. — Accordo 12 marzo 1957 integrativo del contratto collettivo provinciale di lavoro per braccianti avventizi della provincia di Torino.

5. — Accordo 5 ottobre 1957 sulla liquidazione per i margari e i salariati fissi della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3710)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 23 febbraio 1956 sul riproporzionamento delle aliquote contrattuali nel settore delle confezioni di pellicceria della provincia di Torino.

2. — Accordo dell'11 maggio 1955 sul riproporzionamento aliquote contrattuali nel settore confezioni su misura per uomo e per donna nella provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 20 nella provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 9 marzo 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

2. — Contratto di lavoro del 9 marzo 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958 per impiegati di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 9 marzo 1959 estensivo, alle aziende rappresentate dall'Intersind, dell'accordo integrativo provinciale 13 gennaio 1959 per le aziende commerciali della provincia di Torino

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 23 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 18 novembre 1948 per l'estensione del contratto collettivo di lavoro interprovinciale 12 ottobre 1948 al settore della modisteria e delle confezioni di biancheria su misura della provincia di Torino.

2. — Accordo del 5 ottobre 1956 per l'estensione ai tappetifici della provincia di Torino, del contratto collettivo nazionale di lavoro tessili, stipulato in Milano il 30 settembre 1956.

3. — Accordo del 22 febbraio 1946 per l'indennità di carovita per apprendisti dell'industria esercente articoli di abbigliamento non in serie nella provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 24 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 10 settembre 1958 sulle variazioni di scala mobile e adeguamento delle tariffe e dei salari per i lavoratori in agricoltura della provincia di Torino.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3714)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 25 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 19 dicembre 1947 per la disciplina dei rapporti tra artigiani e prestatori d'opera della provincia di Napoli;

2. — Contratto di lavoro del 5 febbraio 1948 integrativo del contratto collettivo provinciale di lavoro del 19 dicembre 1947 per la regolamentazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche della provincia di Napoli.

3. — Contratto di lavoro del 10 novembre 1949 integrativo del contratto collettivo provinciale di lavoro del 19 dicembre 1947 per la regolamentazione salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende tintorie e lavanderie della provincia di Napoli.

4. — Contratto di lavoro del 1° marzo 1950 integrativo del contratto collettivo provinciale di lavoro del 19 dicembre 1947 valevole per i dipendenti occupati nelle aziende artigiane tappezzieri ed affini della provincia di Napoli.

5. — Contratto di lavoro del 10 giugno 1949 riguardante la disciplina dei rapporti intercorrenti tra apprendisti e padroni di bottega artigiana di Napoli e Comuni della provincia.

6. — Contratto di lavoro del 16 maggio 1953 per la regolamentazione dei rapporti fra concessionari di autopubbliche e loro autisti dipendenti di Napoli e provincia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 maggio 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Napoli, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo, pensioni e locande della provincia di Napoli (stipulato in data 19 maggio 1956).

2. — Patto integrativo al contratto nazionale di lavoro per impiegati di albergo dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Napoli (stipulato in data 19 maggio 1956).

(3715) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 20 agosto 1953 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per le industrie boschive e forestali della provincia di Belluno.

2. — Verbale di accordo del 3 febbraio 1955 per la ricognizione dei gruppi merceologici in atto prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 nel settore dell'industria del legno della provincia di Belluno

3. — Contratto del 20 dicembre 1957 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956 da valere per gli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3707)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Piacenza, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 3 marzo 1959 per i farmacisti non proprietari della città e provincia di Piacenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3708)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria dei candidati del concorso per titoli ed esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1959, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 88, con cui venne bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice di detto concorso;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto 21 gennaio 1959, è approvato come segue:

COGNOME E NOME	Totale dei punti conseguiti			Titoli	TOTALE
	Scritti	Orali	Lingue stran.		
1. Brignola dott. Francesco	246	41	2	27	316
2. Laschena dott. Renato	235	45	—	29	309

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, in base alla votazione complessiva conseguita, i sottoindicati candidati nell'ordine che segue:

1) Brignola dott. Francesco
2) Laschena dott. Renato

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 16 maggio 1960

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1960
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 327. — MASSIMO

(3819)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a cinquantuno posti di usciere giudiziario in prova

Con decreto ministeriale 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1960, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a cinquantuno posti di usciere giudiziario in prova indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1960; detta Commissione è composta come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione, in funzione di direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria.

Componenti:

Martinelli dott. Carlo, magistrato d'appello, in funzione di direttore dell'Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;

Montesanti dott. Carlo, magistrato di tribunale addetto all'Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;

Claudi Aldo, cancelliere di 1ª classe addetto al Ministero, segretario effettivo;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere di 1ª classe addetto al Ministero, segretario supplente.

(3823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per la nomina e l'ammissione alla Scuola forestale di cinquecento allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire avvalendosi anche della speciale facoltà di cui all'art. 3, terzo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a numero cinquecento posti di allievo guardia forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita scuola forestale di n. 500 allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 28°. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti e per le altre categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione nonchè per coloro che hanno appartenuto all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e agli agenti di custodia delle carceri;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (5ª classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stati riformati da una delle Forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste Divisione seconda - Roma via Carducci) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi càusa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti ed attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 200 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato, o certificato di esito di leva nel caso non sia stato ancora prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva.

Detti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) eventuali documenti attestanti le benemerenze militari, civili e comprovanti la qualifica di ex combattente, decorato od altre equiparate ai sensi di legge;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte ha speciali attitudini al servizio forestale e ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna.

Le eventuali benemerenze e qualifiche di cui al n. 3) del presente articolo dovranno essere documentate come segue:

a) per gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: con la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

b) per gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

c) per i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

d) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

e) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 100;

f) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Le attestazioni atte a dimostrare le attitudini al servizio forestale e di montagna di cui al n. 4) del presente articolo e ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, saranno comprovate mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e fornirà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti oltre al titolo di studio presentato, le benemerenze militari e civili e le speciali capacità ed attitudini al servizio forestale degli aspiranti.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la Commissione terrà altresì conto dei diritti di preferenza e di precedenza nonchè del diritto alla riserva del posto previsti dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno sottoposti ad una visita medica da apposito collegio medico, nominato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale; i dichiarati idonei dovranno sostenere e superare, a giudizio della Commissione esaminatrice, una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I giudizi dell'esito di visita medica e della prova d'esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione, od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno ricoperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II - Roma - via Carducci) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 100;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti, ad eccezione di quello indicato al n. 1), debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione, al termine del quale dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso, non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 9.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1960
Registro n. 11 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 379. — D'ALENA

(3700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Montecalvo dott. Antonio . . . punti 94,92 su 132
2. Frajese dott. Vittorio . . . . » 83,50 »
3. Ferrari dott. Gino . . . . » 82,51 »
4. Perta dott. Angelo . . . . » 82,24 »
5. Fiorentini dott. Aldo . . . . » 82,22 »
6. Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 81,66 »
7. Ferraro dott. Domenico . . . . » 79,31 »
8. Ferro dott. Girolamo . . . . » 79,04 »
9. De Palo dott. Vittorio . . . . » 78,64 »
10. Chiarello Salvatore . . . . » 78,50 »
11. Cirafici dott. Giuseppe . . . . » 77,95 »
12. Romano dott. Antonio . . . . » 77,76 »
13. Zito dott. Ludovico . . . . » 76,06 »
14. Merolli dott. Rocco . . . . » 75,62 »
15. Succi Cimentini dott. Flobert . . . » 75,58 »
16. Calabro Vincenzo . . . . » 75 — »
17. Messina dott. Francesco . . . . » 74,10 »
18. Campanelli dott. Giovanni . . . » 73,66 »
19. De Lisi dott. Leonardo . . . . » 73,52 »
20. Russo Ferruccio . . . . » 73,50 »
21. Novaga Arvedo . . . . » 73,16 »
22. Napolino dott. Francesco . . . . » 72,87 »
23. Macaluso dott. Bartolomeo . . . » 72,83 »
24. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 72,75 »
25. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 70,86 »
26. Marziano Paolo . . . . » 69 — »
27. Facciolo Francesco . . . . » 68,50 »
28. Mazzoni dott. Francesco . . . . » 66,58 »
29. Mangano dott. Gaetano . . . » 64,81 »
30. Pignataro Rocco . . . . » 59,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1960

p. *Il Ministro*: DISORI

(3549)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno n. 38 (trentotto) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 luglio 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti preso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (15 luglio 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno dei quali sono provvisti) e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: ROSELLI

(3599)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1959.

La Commissione esaminatrice del concorso anzidetto è così formata:

Presidente:

Santaniello dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Petrocchi prof. Giorgio, ordinario di lingua e letteratura italiana nell'Università degli studi di Messina;

Stolfi prof. Mario, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università degli studi di Napoli;

La Mendola dott. Vincenzo, ispettore generale nel Ministero;

D'Arienzo dott. Guido, ispettore generale nel Ministero.

Adempirà le funzioni di segretaria la dott.ssa Tecla Rocco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale del Ministero.

(3692)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, bandito, in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con decreto ministeriale 10 giugno 1959.

La Commissione esaminatrice del concorso anzidetto è così composta:

Presidente:

Santaniello dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Marenghi prof. Gerardo, libero docente incaricato dell'insegnamento della filologia classica nell'Università degli studi di Messina;

Stolfi prof. Mario, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università degli studi di Napoli;

La Mendola dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero;

D'Arienzo dott. Guido, ispettore generale del Ministero;

Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » in Roma.

Adempirà le funzioni di segretaria la dott.ssa Tecla Rocco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale del Ministero.

(3693)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5925 del 29 dicembre 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 1225/B del 23 aprile 1960 concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso relativo alla graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. La Peccerella Ludovico	punti	155,361 su 200
2. Casciaro Maria	»	145,470 »
3. Scapaticci Claudio	»	145,146 »
4. Buffa Francesco	»	144,174 »
5. Glielmo Gustavo	»	141,680 »
6. Di Lauro Lidia	»	138,400 »
7. Testa Filippo	»	134,910 »
8. Cassandro Franco	»	125,600 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento, addì 31 maggio 1960

Il medico provinciale: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2671/G del 31 maggio 1960, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento bandito con decreto n. 5925 del 29 dicembre 1959;

Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dai candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. La Peccerella Ludovico è nominato ufficiale sanitario del comune di Benevento.

La nomina dell'ufficiale sanitario per la sede sopraindicata si intende fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale sarà provveduto, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

L'ufficiale sanitario, nominato come sopra, dovrà, pena dichiarazione di rinunzia al posto, assumere servizio nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento, addì 31 maggio 1960

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(3607)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio pari numero del 27 settembre 1955;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Siniscalco Vincenzo punti 148 — su 200
2. Sassi Gaetano » 124 — »
3. Bellelli Mario » 110,55 »

Salerno, addì 28 maggio 1960

Il Medico provinciale dirigente

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio pari numero in data 27 settembre 1955, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vavanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco li ciascuno segnati:

1) Siniscalco dott. Vincenzo: Baronissi;
2) Sassi dott. Gaetano: Altavilla Silentina.

La nomina s'intende fatta sotto la osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonchè di quelle contemplate nei rispettivi regolamenti locali di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I suindicati sanitari hanno diritto al trattamento economico di cui alla decisione adottata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 2 maggio 1959.

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che dovrà essere notificato agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici dalla notifica, entro il quale ciascun vincitore dovrà assumere servizio e fissare la residenza nel Comune.

La mancata assunzione del servizio nel termine suddetto equivarrà ad esplicita rinunzia e, pertanto, si procederà in conformità dell'art. 26 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Salerno, addì 28 maggio 1960

Il Medico provinciale dirigente

(3595)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto n. 530 del 15 gennaio 1960, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione delle vincitrici dei posti di condotta ostetrica, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1958;

Considerato che la concorrente Fonte Grazia, invitata ad accettare la nomina quale titolare del posto del comune di San Marco d'Alunzio ha dichiarato di rinunziare;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della vincitrice che segue in ordine di graduatoria

Visto l'art. 55 del regolamento del concorso approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Di Vincenzo Maria è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di San Marco d'Alunzio.

Il sindaco del comune di San Marco d'Alunzio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 27 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: GIUSTOLISI

(3438)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 34807 del 7 settembre 1959, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 428 del 21 marzo 1960;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Puzzuoli Rocco punti 51,4691 su 100
2. Baldassarra Umberto » 50,4399 »
3. Di Costanza Luigi » 49,8575 »
4. Fusco Vittorio » 49,7687 »
5. Nardini Valter » 48,8629 »
6. Moretti Luigi » 46,1749 »
7. Persechino Angelo » 45,4578 »
8. Pacetti Antonio Italo » 45,0812 »
9. Del Greco Angelo » 44,8374 »
10. Ialongo Livio » 44,8162 »
11. Nisi Gino » 44,6159 »
12. Vicini Antonio » 44,5387 »
13. Sergi Domenico » 44,2299 »
14. Piccolino Giovanni » 43,6952 »
15. Pacione Vincenzo » 43,6353 »
16. Benedetti Marcello » 43,2375 »
17. Lauri Vincenzo » 43,0000 »
18. Coletti Giuseppe » 42,5000 »
19. Barbabella Vincenzo » 42,3300 »

20. Rosetti Vincenzo . . . . punti 42,0000 su 100
21. Giorgi Panfilo . . . . . » 41,5700 »
22. Mollica Antonio . . . . . » 41,5000 »
23. Mastrangelo Paolo . . . . . » 40,5000 »
24. Scipioni Dante . . . . . » 40,4462 »
25. Basti Luigi . . . » 39,8862 »
26. Di Donato Valerio . » 39,7124 »
27. Leonardi Leo, nato il 9 luglio 1929 » 39,5000 »
28. Subiaco Michele, nato il 31 luglio 1932 . . » 39,5000 »
29. Mossotti Eugenio . . . . . » 39,3837 »
30. Boccacci Luciano . . . . » 39,0916 »
31. Costantini Francesco . . . . . » 39,0000 »
32. Fanelli Antonio . . . . . » 38,0932 »
33. Giagnoli Giuseppe » 38,0000 »
34. Montali Rolando, nato il 24 novembre 1927 » 37,5000 »
35. Chiacchierini Pasquale, nato il 28 marzo 1932 » 37,5000 »
36. Braganti Riccardo, nato il 15 luglio 1933 » 37,5000 »
37. Frantellizzi Armando . . » 37,3932 »
38. Ruzzi Domenico . » 37,3584 »
39. Barbanera Pietro » 37,2750 »
40. Donato Pietro, nato il 20 settembre 1927 » 37,0000 »
41. Calvani Corrado, nato il 12 febbraio 1930 . » 37,0000 »
42. Di Antonio Eraldo . » 36,5000 »
43. Picchi Giuseppe Maria . . . » 36,2854 »
44. Mancini Angelo . . . » 36,0487 »
45. Paris Aldo » 36,0000 »
46. Stante Nicola, nato il 21 luglio 1933 » 35,0000 »
47. Cappelli Dario, nato il 23 agosto 1933 » 35,0000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 6 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 751 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958, nel Consorzio tra i comuni di Casalvieri, Fontechiari e Casalattico e nel Consorzio tra i comuni di Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria a fianco di ciascuna indicata:

Puzzuoli dott. Rocco: Consorzio tra i comuni di Casalvieri, Fontechiari e Casalattico;

Baldassarra dott. Umberto: Consorzio tra i comuni di Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 6 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3596)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7391 del 16 febbraio 1960, col quale a seguito di pubblico concorso, è stata assegnata al dott. Schiavi Giuseppe, primo classificato nella graduatoria di merito, il posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Settefrati, Gallinaro e San Donato Val Comino, vacante al 30 novembre 1957;

Considerato che a seguito del decesso del predetto dottor Schiavi Giuseppe avvenuto in data 22 aprile 1960, la condotta di cui sopra deve essere assegnata al dott. Fusco Vittorio, secondo classificato nella graduatoria di merito,

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fusco Vittorio, classificato secondo nel concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Settefrati, Gallinaro e San Donato Val di Comino è assegnato alla condotta di cui sopra.

Il presidente del predetto Consorzio veterinario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo ed a quello dei Comuni facenti parte del Consorzio veterinario.

Frosinone, addì 3 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3527)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.